

XVIII. Se sarà utile et espediente posso rivocar le parti del Maggior Consiglio non ligate (1).

XIX. Ho da saper esser stato deliberato per questo Consiglio per sicurtà e conservation del stato nostro e acciocchè quelli alla fede de' quali è commessa la custodia d' alcuna città, castelli, rocca o fortezza nostra abbiano causa di difendersi e conservar tali luoghi ad honore e buono stato della Signoria Nostra, che oltra quelle leggi che danno pena della testa a quelli che trattassero di dar qualche città ai nemici o altro luogo del dominio nostro, ogni volta che occorrerà (il che Dio non vogli) che alcuna delle ditte città, fortezze, luoghi in qualunque modo siano occupati dagli inimici, allora e in tal caso la cognitione, punitione e castigo di tal delitto appartenghi a questo Consiglio, e seguito il caso et immediate avuta la notizia dalla Signoria Nostra siano tenuti li Capi del Consiglio con ogni diligentia e senza interposition di tempo far formar distinto e veridico processo sopra tali casi e quanto prima venir a questo Consiglio per aministrar ragione e giustitia sotto pena ad essi capi et cadaun di loro di ducati mille d' oro da esser scossi per li Avogadori et per cadaun di loro e per li Consiglieri et capi successori senz' altro consiglio.

XX. Non posso per questo Consiglio nè per il Consiglio di Pregadi dar delli danari dell' officio del Sal per incendi, naufragi ecc., et similmente non posso dar provision ad alcuno all'ufficio del Sal.

XXI. Non posso rivocar nè suspender qualsivoglia parte presa o deliberata per questo Consiglio così concernente causa pubblica come privata et che non avesse qualche particolar strettezza e maggior limitatione se non con li 2/3 delle ballotte del Consiglio. Et la presente parte non possa esser rievocata.

MDLXVIII alli XIII febraro in Cons. X presente il Collegio.

Non essendo conveniente che le materie di stato siano trattate con strettezza di ballotte, et contenendosi nella parte di questo Consiglio del 1491 che trattandosi di revocar o suspender alcuna parte che contenesse materie pubbliche o private, questo non si potesse far se non con li 2/3 delle ballotte del Consiglio et dovendosi

(1) Cioè non legate a particolari strettezze e quindi importanti e di massima.